



Comune di Corato
(Prov. di Bari)

**Regolamento Comunale Per Le Verifiche
degli Impianti Termici**
(L.10/91 – DPR 412/93 – DPR 551/99)

Art.1 – *AMBITO DI APPLICAZIONE*

Il presente regolamento emanato per dare attuazione all'art. 31, comma 3 della Legge 16,1,91 n.10, dell'art.11, comma 18 del DPR 26,8,93 n. 412 e degli articoli 13 – 14- e 15 del DPR 21.12.99 n. 551, disciplina i controlli necessari che il Comune deve effettuare per accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici nonché per verificare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, ai fini di dare adempimento al piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Sono soggetti alla verifica gli impianti destinati alla climatizzazione di ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria, alimentati da qualsiasi combustibile, così come previsto dall'art.31 comma 3 della Legge 10/91 e dell'art.11 comma 18 del D.P.R. 412/93, comprese le eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi dalla verifica, gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale in tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, nonché gli impianti termici alimentati con combustibili solidi, le centrali di cogenerazione, gli scambiatori di calore alimentati da reti di teleriscaldamento, i sistemi solari attivi e/o passivi e comunque superiori a kw 4.

Sono, altresì, esclusi dalla verifica, gli apparecchi singoli di produzione quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari, impianti inseriti in ciclo di processo.

Art.2 – ARCHIVIO DEGLI IMPIANTI

Al fine di poter svolgere correttamente le operazioni di cui al presente regolamento si provvederà alla creazione dell'archivio degli impianti soggetti a controllo esistenti nel territorio di competenza.

L'archivio, da aggiornare sistematicamente, organizzato su supporto magnetico e cartaceo, deve contenere per ognuno degli impianti i dati identificativi e gli elementi relativi ai risultati delle verifiche.

L'aggiornamento dell'archivio deve avvenire sulla base delle comunicazioni inviate dal proprietario o dal "Terzo Responsabile" dell'impianto, o dal manutentore (autocertificazione), ovvero sulla base delle risultanze del controllo sistematico.

Attraverso la gestione dell'archivio dovranno essere individuati i soggetti che non si sono avvalsi della facoltà di presentare l'autocertificazione al fine di disporre il controllo d'ufficio.

ART. 3 – AUTOCERTIFICAZIONI

Il Comune di Corato avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 11 comma 20 del D.P.R. 412/93 nell'ambito della propria autonomia stabilisce che per gli impianti con potenza inferiore a 35 kw i controlli di cui al comma 18 del medesimo art. 11, si intendono effettuati nei casi in cui i manutentori o i proprietari degli impianti termici o i Terzi Responsabili dell'esercizio e manutenzione degli stessi trasmettano apposita dichiarazione con connessa assunzione di responsabilità (autocertificazione da trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno relativamente alle manutenzioni eseguite nell'anno precedente), attestante il rispetto delle norme. La facoltà di avvalersi dell'autocertificazione è prevista sia in fase di prima applicazione delle norme regolamento che per le successive verifiche biennali.

Art. 4 – PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE

- a) Per gli impianti termici inferiori a 35 kw
1. –annualmente a campione sul 10% degli impianti cui è stata presentata l'autocertificazione (per riscontro, delle veridicità delle autodichiarazioni pervenute);
 2. –sistematiche ogni due anni quando per scelta dell'interessato, non è stata presentata l'autocertificazione.
- b) Per gli impianti termici superiori a kw 35
1. sistematiche ogni due anni .

Ai sensi dell'articolo 31 comma 3 della legge 10/91 e successive modificazioni l'onere per il servizio di verifica degli impianti, da predisporre da parte del Comune, a campione o sistematico è posto a carico degli utenti .

ART. 5 – AVVISO DI VISITE E VERIFICHE

La visita a domicilio dovrà essere comunicata all'utente con almeno 10 giorni di anticipo, mediante apposita raccomandata, su cui sarà indicato il giorno previsto dal programma per la visita.

Al momento della visita a domicilio, l'operatore dovrà presentarsi munito dell'apposita tessera di riconoscimento e dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio.

Nel caso in cui l'utente risultasse assente dovrà essere organizzato un secondo appuntamento per la visita a domicilio.

Per gli impianti termici, per i quali non è stato possibile effettuare la verifica, per rifiuto degli interessati o per reiterata assenza dell'utente, saranno disposti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge.

ART.6 OGGETTO DELLE VERIFICHE

I controlli da effettuarsi attengono all'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione e all'osservanza degli altri adempimenti previsti dalla legge 10/91, dal D.P.R. 412/1993e dal D.P.R. 551/99.

In particolare, e salvo eventuali modifiche regolamentari, il controllo consisterà nel rilevamento dei seguenti dati:

a) Impianti con Pn < 35 KW

- la documentazione prevista per l'impianto;
- potenza termica al focolare;
- tipo di combustibile;
- temperatura dei fumi all'uscita del generatore (°C);
- temperatura aria comburente (°C);
- percentuale di CO₂ nei fumi all'uscita del generatore 8%);
- indice di fumosità di Bacharach per i combustibili liquidi;
- percentuale di CO nei fumi all'uscita del generatore (%);
- percentuale di ossigeno O₂ nei fumi all'uscita del generatore (%);
- perdita per calore sensibile dei fumi (%);
- rendimento combustione a potenza nominale (%);
- stato delle coibentazioni;
- stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
- verifica di dispositivi di regolazione e controllo;
- verifica sistema aerazione locali;
- registrazione della visita sul "libretto di impianto";

b) Impianti con Pn > 35 KW

- la documentazione prevista per l'impianto;
- potenza termica al focolare;
- tipo di combustibile;
- temperatura dei fumi all'uscita del generatore (°C);
- temperatura aria comburente (°C);
- percentuale di CO₂ nei fumi all'uscita del generatore (%);
- indice di fumosità Bacharach per i combustibili liquidi;
- percentuale di CO nei fumi all'uscita del generatore (%);

- percentuale di ossigeno O₂ nei fumi all'uscita del generatore (%);
- perdita per calore sensibile dei fumi (%);
- rendimento di combustione convenzionale alla potenza nominale (%);
- stato delle coibentazioni;
- stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
- stato dispositivi di regolazione e controllo;
- taratura dispositivi regolazione e controllo;
- esistenza ed aggiornamento del cartello indicante i periodi di funzionamento ed i dati del responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto;
- registrazione dei risultati delle prove sul "libretto di centrale".

Nel caso in cui nel corso della verifica l'operatore riscontri la divergenza dei dati tecnici rispetto a quelli presenti in archivio, ovvero la presenza di impianti non censiti è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente del Servizio, al fine dell'aggiornamento del catasto degli impianti.

ART. 7 – STRUMENTAZIONE E APPARECCHIATURE

La prova del rendimento di combustione per i generatori alimentati a combustibile liquido o gassoso deve essere eseguita secondo le modalità e con la strumentazione riportate nella norma UNI 10389 come previsto dal DPR 412/93.

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE DA RILASCIARE ALLE UTENZE

All'utente sarà rilasciata copia dei risultati delle verifiche, di cui ai punti precedenti, riportati su apposito documento prodotto a cura del Comune seguendo gli schemi previsti nel modello H del DPR 551/99.

In detto documento dovranno essere riportati i dati più significativi rispetto all'elenco dell'art 6, con il relativo giudizio di rispondenza.

Tale documento sarà sottoscritto dal Responsabile dell'impianto o suo delegato e dall'operatore che avrà effettuato la verifica.

ART. 9 – DISPOSIZIONE FINALE

Con l'entrata in vigore delle norme del presente regolamento sono abrogate le norme dei regolamenti comunale che comunque risultino in contrasto

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 10/91, del DPR 412/93 e del DPR 551/99 e loro successive modifiche ed integrazioni.